

1
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN A
VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 10 C
OTTOBRE 2011 - AGENZIA DELLE ENT
UFFICIO TERRITORIALE DI POGGIE

COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

REPERTORIO N. 7663

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA FONDAZIONE ED I COMUNI
DELL' ALTA VAL D' ELSA PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove (19) del mese di Dicembre in
Poggibonsi, nella sede Comunale Piazza Cavour n.2, tra

“Comune di Casole D'Elsa” con sede legale in Casole d'Elsa (SI), Piazza P
Luchetti, 1, codice fiscale 00077090520 nella persona Dr. Francesco Parri in
qualità di Funzionario Responsabile Area Amministrativa, a ciò autorizzata in
forza di atto consiliare n. 87 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, (di
seguito denominato “Comuni”);

“Comune di Colle di Val D'Elsa ” con sede legale in Colle Di Val D'Elsa
(SI) Via Campana, 18 codice fiscale e partita Iva 00134520527, nella persona
del Dott. Angelo Capalbo in qualità di Segretario Generale e Responsabile
Pro-Tempore dell'Area Servizi generali (atto sindacale n. 16/2017), a ciò
autorizzato in forza di atto consiliare del 29/11/2017 n. 93 del, esecutiva ai
sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di Poggibonsi” con sede legale in Poggibonsi (SI) P.zza Cavour
partita Iva 00097460521 nella persona della Dott.ssa Patrizia Vannini in
qualità di Dirigente Settore Socio Culturale (atto sindacale n.41/2015) a ciò
autorizzata in forza di atto consiliare n.93 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di
legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di Radicondoli” con sede legale in Radicondoli (SI), via T. Gazzei

Stessi: elun

n. 89, codice fiscale 80003170521 partita Iva 00231020520, nella persona del Rag. Stefania Muzzi in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile (atto sindacale n. 4/2017), a ciò autorizzata in forza di atto consiliare del 22/11/2017 n. 55, esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato "Comuni");

"Comune di San Gimignano" con sede legale in San Gimignano (SI) Piazza Duomo, partita Iva 00102500527, nella persona del Dott. Valerio Bartoloni in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona (atto sindacale n. 22/2014), a ciò autorizzato in forza di atto consiliare n. 56 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato "Comuni");

E

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con sede legale in Poggibonsi (SI), Via Piave,40, C.F. e P.Iva 01134140522, nella persona del legale rappresentante Dott. Andrea Dilillo a ciò autorizzato con atto del Presidente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa prot. n. 228 del 26/01/2015, (di seguito denominata "Fondazione");

Premesso che :

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Capo II Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Art. 6.

(Funzioni dei comuni), cita, al comma 2, "...Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina



n. 89, codice fiscale 80003170521 partita Iva 00231020520, nella persona del Rag. Stefania Muzzi in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile (atto sindacale n. 4/2017), a ciò autorizzata in forza di atto consiliare del 22/11/2017 n. 55, esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato "Comuni");

"Comune di San Gimignano" con sede legale in San Gimignano (SI) Piazza Duomo, partita Iva 00102500527, nella persona del Dott. Valerio Bartoloni in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona (atto sindacale n. 22/2014), a ciò autorizzato in forza di atto consiliare n. 56 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato "Comuni");

E

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con sede legale in Poggibonsi (SI), Via Piave,40, C.F. e P.Iva 01134140522, nella persona del legale rappresentante Dott. Andrea Dilillo a ciò autorizzato con atto del Presidente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa prot. n. 228 del 26/01/2015, (di seguito denominata "Fondazione");

Premesso che :

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Capo II Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Art. 6. (Funzioni dei comuni), cita, al comma 2, *"..Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina*



adottata dalle regioni, "la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" unitamente alle regioni ed allo Stato "secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali".

- i servizi sociali e quelli socio-assistenziali sono rivolti a soggetti che subiscono gli effetti dell'esclusione sociale e, per questo, operano sull'individuazione delle cause e nei confronti degli altri settori coinvolti nelle politiche sociali (specie locali), per far sì che vengano introdotti i cambiamenti occorrenti per ridurre i fattori che generano difficoltà e disagio sociale. Stante la necessità di una corretta pratica di "inclusione sociale", la titolarità di tali servizi è stata affidata agli enti locali, organi della p.a. che più sono a contatto con i cittadini e la collettività. Tali enti, attraverso i servizi sociali, devono garantire a quei soggetti che, a causa delle carenze del proprio nucleo familiare o a seguito di difficoltà personali non sono capaci, pur utilizzando le risorse sociali di inserirsi autonomamente nella vita comunitaria e, pertanto, necessitano di adeguata assistenza sociale. Condizioni di emarginazione e di esclusione, delle quali i servizi sociali e socio-assistenziali devono occuparsi, e che unitamente allo stato di salute e alla sua evoluzione nel tempo influenzano fortemente la condizione sociale delle persone, delle famiglie, dei gruppi sociali. Per questo, proprio per tale correlazione e interazione tra condizione sociale e salute, i servizi sociali e socio-assistenziali, di cui sono titolari i Comuni, e quelli sanitari, di competenza del servizio sanitario, devono essere pianificati e programmati in modo integrato tra le diverse competenze



professionali e le relative prestazioni, delegando al settore socio-assistenziale (e quindi ai Comuni) gli interventi non strettamente medici o infermieristici.

- i Comuni dell'Alta Valdelsa: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, sin dalla Conferenza dei Sindaci del 14 e 15 marzo 2002, hanno attivato un percorso orientato a costituire uno strumento di gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio che si differenziasse da quello in atto non ritenuto più idoneo a seguito dei grandi cambiamenti che avevano investito, non solo le politiche sociali, ma tutto il territorio dell'Alta Val d'Elsa in particolare nel governo dei servizi pubblici locali. Gli studi attivati portarono alla definizione degli atti per la costituzione della "Fondazione di Partecipazione Territori Sociali Altavaldelsa" (FTSA) quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull'intera area valdelsana;

- con deliberazioni di Consiglio Comunale, i Comuni sopra citati, nell'anno 2003, approvarono lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali valida dalla data di sottoscrizione fino ad eventuale revoca e, quindi, tuttora in atto per poter proseguire nella gestione coordinata e di solidarietà dei suddetti servizi;

- con atto Rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto Rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani, anzidetti, la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa" (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

- i Consigli Comunali di Poggibonsi, con deliberazione n° 96 del 22/12/2005,



San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D'Elsa

con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d'Elsa, con deliberazione

n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005,

disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni

cinque, approvandone lo Statuto;

- in conseguenza dell'affidamento della gestione e del coordinamento dei

servizi sociali alla FTSA, a far data dall'1.1.2006, l'Articolazione Zonale della

Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005

prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005

aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi

socio-assistenziali;

- pertanto, sempre gli stessi Comuni, approvarono un Accordo di Programma

con l'ASL n. 7 di Siena per le attività di integrazione socio-sanitaria. Tutto ciò

era finalizzato all'organizzazione e promozione di un sistema di diritti di

cittadinanza e pari opportunità attraverso il quale attivare interventi socio-

assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e costruire reti di protezione

sociale;

- nel 2005 i Comuni dell'Altavaldelsa affidarono la gestione dei servizi sociali

con contratto di servizio, alla FTSA fino al 31/12/2010, affidamento poi


prorogato con successivi atti deliberativi fino al 31/12/2017;

- il Comune di Poggibonsi, con atto Rep. n.6247 del 30.12.2005, sottoscriveva

il suddetto contratto di servizio tra i Comuni dell'Altavaldelsa e la FTSA per

l'affidamento alla medesima FTSA della gestione e coordinamento dei servizi

sociali del territorio;



- con L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. "Disciplina del Servizio Sanitario", la Regione Toscana ha istituito le Società della Salute ed in attuazione del suddetto disposto normativo, in data 3/02/2010, con atto Rep. n.7015 del Comune di Poggibonsi, venne costituita la "Società della Salute" (SdS) dell'Altavaldelsa in forma di consorzio pubblico, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comprendente, nell'Assemblea dei Soci, i Comuni dell'Altavaldelsa e la ASL;

- il comma 2, art.71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone infatti che "La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali, tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate";

- il comma 3, art.71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che "La società della salute esercita funzioni di :a) indirizzo e programmazione strategica [.....]

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a) [.....]

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria [...]

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale [...]

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati";

- il comma 5, art.71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che "la società della salute gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), in forma diretta oppure tramite convenzione con



l'azienda unità sanitaria locale”;

-il comma 6, art.71bis, della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che la società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d) - organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale - «... può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali»;

- con deliberazione della Società della Salute n. 7 del 09/12/2014, l'Assemblea dei Soci, costituita dai Comuni dell'Alta Val d'Elsa e dalla AUSL territorialmente competente, a seguito delle modifiche apportate alla LRT 40/2005 dalla LRT 44/2014, ha riconfermato la “Società della Salute” per l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 71 bis, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. ed ha riconfermato di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo tramite “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto dall'art.71 novies decis, comma 1;

- con deliberazione della Società della Salute n.1 del 04/03/2015, l'Assemblea dei Soci ha approvato il “Documento di organizzazione e cronoprogramma” che definisce i rapporti tra Società della Salute, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e AUSL e con il quale si individua un modello organizzativo, definito “Modello Val d'Elsa” che applica il dettato normativo regionale alla realtà della Val d'Elsa con l'intento di salvaguardare le consolidate peculiarità;

Stefano Allui



- con deliberazione della Società della Salute n. 3 del 26/03/2015 l'Assemblea dei Soci si è espressa per il mantenimento dell'attuale forma di gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso gli strumenti gestionali della SdS, ASL ed FTSA, in quanto tale assetto ha consentito e consente ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella governance e nell'attività di programmazione, monitoraggio e controllo dei suddetti servizi, determinando equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio; inoltre ha approvato le convenzioni per la gestione unitaria indiretta delle attività di cui all'art.71 novies e decies e precisamente:

la convenzione tra SdS e AUSL 7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all'art.71 bis, comma 3, lett. c), LRT 40/2005 e s.m.i.;

la convenzione tra SdS e FTSA per al gestione indiretta delle attività specificate all'art. 71 bis, comma 3, lett. d), LRT 40/2005 e s.m.i.;

- i Comuni dell'Altavaldelsa si sono espressi per il mantenimento dell'affidamento diretto alla FTSA dei servizi previsti dalla LRT 40/2005 e s.m.i di propria competenza riconoscendo che la FTSA ha saputo individuare nel tempo nuovi filoni di intervento e di servizi integrati in aggiunta a quelli socio educativi ed extrascolastici già attivati dalla Fondazione medesima; la gestione delle attività educative scolastiche di supporto , il potenziamento e la messa in rete delle attività ricreative, interpretando la nuova grande domanda di comunità e orientando le politiche sociali in questa direzione, aggiungendo servizi e risposte nuove, rinnovando, soprattutto, l'offerta dei servizi. Modalità, queste, che, insieme allo sforzo congiunto di un miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza dei servizi e la progettazione di nuovi per rispondere ai bisogni emergenti, spesso in presenza di minori risorse a



disposizione, è da considerarsi il risultato più evidente a dimostrazione della
validità di detto strumento gestionale;

- i Consigli Comunali di :

Casole D'Elsa con propria deliberazione n. 87 del 28/11/2017

Colle di Val D'Elsa con propria deliberazione n. 93 del 29/11/2017

Poggibonsi con propria deliberazione n. 63 del 29/11/2017

Radicondoli con propria deliberazione n. 55 del 22/11/2017

San Gimignano con propria deliberazione n. 56 del 30/11/2017

hanno disposto l'affidamento alla FTSA (Fondazione Sociale Alta Val d'Elsa)
della gestione dei servizi disciplinati dalla Legge n.328/2000 nonché di quelli
previsti dalla Legge R.T. n. 40/2005, art.71 bis, di propria competenza;

- con atti dirigenziali, di seguito riportati:

- Casole D'Elsa DD n. 588 del 18/12/2017

Colle di Val D'Elsa DD n. 896 del 14/12/2017

Poggibonsi DD n. 135 del 18/12/2017

Radicondoli DD n. 351 del 15/12/2017

San Gimignano DD n. 684 del 18/12/2017

sono state apportate allo schema di contratto di servizio per l'affidamento in
house, alla Fondazione Territori sociali Altavaldelsa (FTSA) per il periodo dal
1.01.2018 al 31.12.2022, della gestione dei servizi disciplinati dalla Legge n.
328/2000 nonché quelli previsti dalla Legge R.T. n. 40/2005 di competenza
dei comuni, le seguenti modificazioni non sostanziali:

- a. il 2° comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: "Le risorse finanziarie,
di cui al primo comma, saranno assicurate dai Comuni, annualmente
avendo a riferimento, come indicatore, la popolazione residente al 30

Stefanelli

giugno di ogni anno precedente e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli Enti";

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula

Art. 1 La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - 1. Oggetto del presente contratto è la disciplina dei rapporti tra i cinque Comuni afferenti all'Area dell'Alta Val d'Elsa (Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano) e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (d'ora in avanti "Fondazione") per la gestione dei servizi sociali.

I comuni, nell'intento di definire gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, considerata la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (cfr. Art. 6 comma 1, Legge 8 novembre 2000, n. 328) e di quelli previsti dalla LRT 40/2005 e s.m.i. di propria competenza, si avvalgono degli strumenti gestionali meglio specificati in premessa per il coordinamento, la gestione e l'erogazione dei Servizi Sociali del sistema locale a rete. Per servizi sociali si intendono tutti quei servizi erogati direttamente ovvero tramite affidamento a terzi ovvero tramite l'iniziativa privata di associazioni, volontariato, onlus, cooperative sociali, ecc, nei confronti della generalità della popolazione o di fasce di popolazione specifiche, finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita.

2. I comuni affidano direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi disciplinati dalla Legge n.328/2000 nonché di quelli previsti dalla Legge R.T.



n. 40/2005, di propria competenza.

3. In particolare i servizi e gli interventi rivolti sia alla generalità che a fasce specifiche della popolazione e affidati direttamente alla Fondazione sono elencati nell'allegato sub A) al presente atto.

La Fondazione, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi di cui all'allegato sub A) sia con riferimento a quelli già esistenti, sia per nuove progettualità/servizi sulla base delle esigenze dei Fondatori e dei bisogni del territorio e che afferiscono con quanto già oggetto del contratto stesso. Allo scopo, la Fondazione potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a strutture private, o ancora tramite la valorizzazione di iniziative autonomamente organizzate e finanziate dal territorio (associazioni, cooperative sociali, volontariato, ecc.). Le variazioni all'elenco saranno oggetto di apposite deliberazioni degli organi della Fondazione.

4. Le attività di assistenza sociale di cui alla lettera d), comma 3, art.71bis, LRT 40/2005 e s.m.i. sono svolte dal soggetto gestore in virtù di apposito contratto di servizio tra questo e la Società della Salute.

Art. 3 – Durata - 1. Il presente contratto decorre dal 1/01/2018 ed avrà durata di cinque anni e quindi con scadenza al 31/12/2022.

2. Sei mesi prima della scadenza contrattuale i Fondatori potranno chiedere alla Fondazione di presentare un programma di miglioramento del servizio che verrà valutato tenendo conto, tra l'altro, dei risultati ottenuti durante la gestione e delle modalità di esecuzione del servizio, in termini di economicità e di soddisfacimento dei bisogni e apprezzamento da parte degli utenti.

3. Il rinnovo sarà subordinato alle scelte politiche dei soci Fondatori e a una valutazione positiva della proposta di miglioramento e di quanto sopra

Stefano...



indicato.

Art. 4 – Affidamento dei servizi e degli interventi - 1. L'affidamento alla Fondazione dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, avverrà con effetto dal 1 gennaio 2018 con il rispetto degli standard quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente e delle risorse economico-finanziarie a disposizione.

2. Gli organi competenti della FTSA approvano, un programma pluriennale esecutivo per la gestione e organizzazione dei servizi e per l'esecuzione degli interventi così come specificati nell'art. 2, comma 3 del presente contratto, sulla base delle indicazioni e linee di indirizzo impartite dai comuni, nel rispetto degli atti di programmazione zonali.

4. Gli organi competenti della Fondazione approveranno il progetto esecutivo, impegnando le risorse all'uopo destinate nei bilanci annuali della Fondazione.

5. Per la gestione ed erogazione delle attività di cui all'art. 2, comma 4, la Fondazione si atterrà a quanto stabilito nell'apposito contratto di servizio tra questa e la Società della Salute, nel rispetto della programmazione zonale.

Art. 5 – Gestione dei servizi e degli interventi - La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

La Fondazione può procedere all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Fondazione, oltre che nel rispetto del contratto di servizio tra Fondazione e Società della Salute per quanto attiene i servizi e gli interventi da questo disciplinati.

Per quanto attiene ai servizi di cui all'allegato sub A) al presente atto, la

Stephan



Fondazione ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Fondazione è l'unica responsabile nei confronti dei Comuni, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

Art. 6 - Risorse umane - La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati, dai Comuni, direttamente e indirettamente, per il tramite della società della salute, con personale proprio e con il personale comandato dai Comuni .

Il personale comandato verrà utilizzato dalla FTSA quale ente utilizzatore nelle mansioni ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento, inserendolo nella propria struttura organizzativa. Competerà all'Amministrazione datore di lavoro il potere di recesso e/o modificazione del comando, il potere disciplinare ed ogni atto che comporti la modifica del contratto di lavoro.

Il trattamento economico ai dipendenti comandati verrà erogato direttamente dall'Amministrazione datore di lavoro, e computato quale "anticipazione" dei trasferimenti a favore della Fondazione.

Per quanto riguarda l'ulteriore disciplina di dettaglio della gestione del rapporto di lavoro si fa rinvio, al Protocollo da sottoscrivere tra i Comuni e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

Art. 7 - Obblighi dei Comuni - 1. I Comuni si impegnano nei confronti della Fondazione ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. I Comuni, nell'ambito del loro ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciteranno le funzioni come previsto dalle linee guida degli atti



Stefani alluv



consiliari dei Comuni nei confronti delle partecipate.

Art. 8 – Obblighi della Fondazione - 1. La Fondazione, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dai Comuni;

- a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte degli utenti;

- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;

- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;

- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;

- a garantire la totale estraneità dei Comuni da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Fondazione ed il personale proprio e/o tra la



Fondazione e terzi;

- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno in seguito definiti;

- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi;

- ad adottare entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto una specifica carta dei servizi.

Art. 9 – Finanziamento delle attività - 1. I Comuni, in ragione delle attività di cui all'art. 2, comma 3 e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli esercizi finanziari annuali, destineranno alla realizzazione delle predette attività, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale stabilito per ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio previsionale di cui all'art. 8 dello Statuto della Fondazione. Dette risorse andranno a far parte dello stanziamento a disposizione della FTSA composto anche dagli altri trasferimenti previsti dalla normativa vigente da altri finanziamenti necessari alla copertura totale delle attività in essere.

2. Le risorse finanziarie, di cui al primo comma, saranno assicurate dai Comuni, avendo a riferimento, come indicatore, la popolazione residente al 30 giugno di ogni anno precedente e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli enti.

3. Tale somma è comprensiva di ogni onere di personale dipendente dei Comuni e comandato alla Fondazione per lo svolgimento delle attività, come previsto all'art. 6.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti si stabilisce quanto segue:



I Comuni, erogheranno mensilmente i trasferimenti previsti dal presente contratto di servizio risultanti dalla differenza tra la quota capitaria a carico dei Comuni ed il costo da questi sostenuto per il personale comandato alla Fondazione.

Art. 10 - Beni immobili, beni mobili ed impianti - 1. I beni immobili e gli impianti connessi ai servizi affidati di cui all'art. 2 del presente contratto di proprietà dei comuni, e già in uso alla Fondazione, vengono confermati in comodato d'uso alla Fondazione per la gestione dei relativi servizi ed interventi a decorrere dal 1/01/2018 e per tutta la durata del contratto di servizio.

2. I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, conferiti dai Comuni e già in uso alla Fondazione vengono confermati, a decorrere dal 1\01\2018 nello stato di fatto in cui si trovano, alla Fondazione.

3. I beni immobili con gli impianti connessi afferenti ai servizi oggetto del presente contratto, sono specificamente individuati nell'allegato sub B) al presente contratto.

4. Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione, ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di stipula del presente contratto.

5. La Fondazione, all'inizio ed al termine dell'affidamento, provvederà, a propria cura e spese, a volturare tutte le utenze relative agli impianti in esercizio ove questo non fosse già stato effettuato.

6. Alla scadenza contrattuale la Fondazione non avrà diritto a percepire dai Comuni alcun compenso o rimborso per le opere migliorative eseguite sui beni immobili e sugli impianti



Art. 11 - Realizzazione nuove opere, manutenzione ordinaria e

straordinaria di beni ed impianti - 1. La Fondazione si impegna a progettare e realizzare le opere che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi secondo l'evidenza pubblica.

2. Tali interventi dovranno essere autorizzati dal comune proprietario ed, ove necessario, dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Tra le attività di manutenzione affidate alla Fondazione si individuano le seguenti tipologie:

- manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;

- manutenzione straordinaria intendendosi per tale gli interventi di recupero, consolidamento, ristrutturazione del patrimonio immobiliare costituente fondo di dotazione;

- manutenzione straordinaria di beni immobili di cui la Fondazione sia comodataria ai sensi del precedente art. 10.

Sono fatti salvi gli interventi che derivano da gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., che rimangono in carico al proprietario.

Art. 12 - Responsabilità e coperture assicurative - 1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Fondazione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite



TERIA -


patrimoniali, ecc.), la Fondazione ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso la Fondazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione ai Comuni di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.



2. La Fondazione produce copie della polizza di assicurazione incendio e rischi civili da questa stipulate con la Compagnia RAS Agenzia di Poggibonsi nr. polizza 058868394 del 31/12/2005 (in corso di rinnovo) e della polizza di assicurazione per responsabilità civile generale da questa stipulate con la Compagnia SARA Assicurazioni Agenzia di Borgo San Lorenzo nr. 501243LZ in data 03/03/2015 (in corso di rinnovo) atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti proprietari, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dai Comuni o da enti proprietari.



3. La Fondazione non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Fondazione, imputabili ai Comuni nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.



Art. 13 - Controllo della gestione dei servizi e degli interventi - 1. Gli adempimenti previsti nel contratto sono sottoposti al controllo e al

monitoraggio dei comuni in forma diretta, sia tramite gli organi della Società della Salute, secondo quanto stabilito nello specifico contratto di servizio, sia attraverso specifici organi paritetici, al fine di accertare che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dai rispettivi contratti ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel progetto approvato.

2. Al fine di consentire ai Comuni di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione si impegna a fornire agli organismi di cui al precedente comma 1 tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

3. La Fondazione si obbliga a comunicare ai Comuni, entro il mese di giugno di ogni anno:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati;

- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;

c) numero di ore di servizio;

d) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;

e) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

Art. 14 Controllo Analogico - La Fondazione opera secondo le modalità e i

vincoli propri del modello dell'in house, nel rispetto dei principi comunitari.

I Soci Fondatori esercitano sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e attività, relativamente sia agli atti fondamentali, che a quelli di gestione, secondo gli strumenti e le modalità previste dallo statuto della Fondazione.

Art. 15 - Contestazioni ed inadempimenti - 1. Qualora la Fondazione si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, i Comuni dovranno darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3. Entro il termine indicato, la Fondazione potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 16 - Risoluzione del contratto - 1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Fondazione, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;

b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;

c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.

Art. 17 - Revoca dell'affidamento - 1. I Comuni possono recedere

Stefani

unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno sei mesi.

2. La Fondazione rinuncia fin d'ora a qualsiasi forma di rivalsa, di indennizzo, di risarcimento o di ristoro per il recesso.

Art. 18 - Risoluzione anticipata - Il mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della convenzione, comporterà automaticamente la revoca del comando del personale assegnato alla Fondazione.


Art. 19 - Foro competente - Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Siena.

Art. 20 - Disposizioni transitorie - Qualora non si riesca a provvedere alla voltura dei contratti (ad esempio luce, acqua, gas, fornitura di beni e servizi in genere) al momento del passaggio della gestione, la Fondazione si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'ultimo intestatario fino alla avvenuta volturazione.

Art. 21 - Spese contrattuali - 1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Fondazione.

2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della Fondazione.

Art. 22 - Norma di chiusura - Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.



STAMPERIA

Del presente contratto, ai sensi del D.P.R. N.131 del 26/04/1986 tariffa parte I

- art. 5 comma 4 recante "Disciplina dell'imposta di Registro" le parti chiedono la registrazione in misura fissa .

Le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono allegati del presente contratto l'elenco delle attività e servizi e l'elenco dei beni immobili connessi e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, gli atti consiliari riportati in premessa.

- Comune di Casole d'Elsa

Franco Stuni

- Comune di Colle Val d'Elsa

Giuseppe

- Comune di Radicondoli

Stefano Menni

- Comune di San Gimignano

Valerio

- Comune di Poggibonsi

Roberto

- Fondazione Territori Sociali

Andrea Dillo

Altavaldelsa

ALLEGATO A)

PRESTAZIONI EROGATE come disciplinate dalla L.328/00 e dalla L.R.T. n. 40/2005 di competenza dei Comuni.

"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." (L.328/2000; Art. 1, commi 1,2,3,4)

"Gli enti locali, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all'articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di:
a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati; b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona distretto. e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di

M

AD

P

P

Op

Stefani Oliveri

- erogazione e/o distribuzione di alimenti e/o pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate;
- messa a disposizione di mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità;
- interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali con particolare attenzione per i ragazzi disabili e i minori stranieri;
- sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale;
- supporto professionale e sostegno economico per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto e mensa scolastica riconosciute alle famiglie bisognose;
- supporto alle richieste di contributi economici destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da soggetti terzi, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione;
- sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze;
- centri di aggregazione per giovani, anziani nei quali promuovere e coordinare attività ludico- ricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero;
- centro per le famiglie a sostegno dello scambio di esperienze tra famiglie con figli come un contenitore ed un catalizzatore d'opportunità e di risorse della comunità, per l'assistenza "tra e alle famiglie" con personale che svolge solo un ruolo di regia, con il compito di coordinare e coadiuvare le attività , che sono svolte con il protagonismo attivo delle famiglie;
- attività di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità eventualmente organizzate nel centro stesso;
- supporto all'organizzazione di centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo;
- casa di accoglienza e gruppo appartamento, con funzione assistenziale ed educativa Accoglie donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori, che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio e padri in difficoltà con i propri figli. I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente;
- comunità a dimensione familiare, con funzione socioeducativa che accoglie persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente. La comunità familiare opera per la tutela dei minori, per i servizi socio-educativi, per il supporto alla genitorialità, il contrasto alla violenza domestica e al disagio giovanile, ecc. in stretto collegamento con i servizi educativi dei Comuni;

Stephanie
Op
Pi
AD
W

- centri diurni socio-educativi per bambini e adolescenti. Spazio di aggregazione che ha quale obiettivo prioritario quello di effettuare una prevenzione primaria per promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie, creando occasioni per favorire la costruzione di relazioni significative e di fiducia tra bambini e adulti. Lo spazio di aggregazione opera per la tutela dei minori, per i servizi socio-educativi, per il supporto alla genitorialità, il contrasto alla violenza domestica e al disagio giovanile, ecc. in stretto collegamento con i servizi educativi dei Comuni;

- condominio solidale che risponde in modo innovativo ai bisogni abitativi dei cittadini che vi risiedono, quale nuovo modello di convivenza per affrontare con un nuovo approccio sia la risposta al disagio abitativo, sia i rapporti di prossimità e vicinato, valorizzando la promozione della solidarietà tra generazioni mediante il sostegno reciproco e la partecipazione ad attività di socializzazione;

- cohousing quale modalità innovativa di condividere progetti e spazi riducendo costi e migliorando la qualità della vita, per ritornare ai valori autentici, semplici tipici delle famiglie di una volta e riscoprire una convivenza sana e non forzata;

- appartamenti sociali pubblici e del privato sociale;

- progetti di coabitazione per nuclei mono genitoriali;

- convenzioni per accoglienza temporanea di adulti o anziani soli con difficoltà abitative;

- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

- servizi di accompagnamento;

- misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

- sensibilizzazione, formazione e accompagnamento delle famiglie affiancanti in progetti di vicinanza a famiglie in difficoltà sociale;

- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

- servizi specifici per minori;

- misure di sostegno alle donne in difficoltà;

- attività ed interventi per la piena integrazione delle persone disabili;

- attività nei centri socio-riabilitativi, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- attività di socializzazione, ricreative e socio-educative per persone con disabilità;

- interventi ed attività connesse con percorsi di inclusione sociale, inserimenti socio-terapeutici, inserimenti lavorativi; frequenze laboratoristiche;

- attività
soggetti

- servizi

- erogaz

- interve

l'inserime

familiare;

- accoglie

fragilità p

- interven

scolastich

- attivazio

- prestazi

aggregazi

- informaz

e per prom

- servizi de

- supporto

economico

- servizi pe

gestione di

per le persc

- servizi int

- sviluppo ec

- supporto

economica c

alla tratta e l

- supporto a

senza fissa

detenuti ed e

economico;

- supporto al

giurisdizione

- supporto a i

plani di Zona

sociale e le a

tenza.

- attività nelle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- servizi di comunità e di accoglienza per soggetti disabili privi di sostegno familiare;
- erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;
- accoglienza e socializzazione presso strutture per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- interventi di supporto e di sostegno educativo a minori disabili all'interno delle istituzioni scolastiche;
- attivazione trasporto sociale per soggetti con limitate capacità e disabilità;
- prestazioni di tipo socio-educativo per minori e famiglie: progetti sperimentali di aggregazione; educativa di strada; servizio civile regionale e nazionale;
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;
- servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità;
- supporto al Centro di Informazione Giuridica per la gestione del progetto di sostegno economico per i detenuti del carcere di Ranza a San Gimignano;
- servizi per la prevenzione degli sfratti con morosità e accesso al mercato delle locazioni, gestione di alloggi riservati alle segnalazioni dei servizi sociali, accessibilità degli alloggi per le persone disabili;
- servizi integrati in aggiunta a quelli educativi extrascolastici;
- sviluppo ed innovazione sociale con particolare attenzione a sostenibilità futura;
- supporto ai servizi finalizzati espressamente all'integrazione sociale, culturale ed economica degli stranieri immigrati in Italia, dei richiedenti asilo e gli interventi per la lotta alla tratta e le vittime dello sfruttamento della prostituzione (prostituzione coatta);
- supporto agli interventi e i servizi per detenuti, ex detenuti, donne maltrattate, persone senza fissa dimora, indigenti, nomadi, e altre persone in difficoltà; senza fissa dimora detenuti ed ex-detenuti nomadi donne vittime di violenza adulti con grave disagio socio-economico;
- supporto al progetto per l'apertura degli Sportelli di prossimità per la Volontaria giurisdizione per lo svolgimento delle attività di sportello, e di formazione;
- supporto a interventi e servizi per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema integrato (Piani di Zona, Sistemi Informativi, Formazione, ecc...), nonché le attività di segretariato sociale e le azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a tipologie indifferenziate di utenza.

Stipulatum

ELENCO BENI IMMOBILI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Stefano edina
Stefano edina*

1) RSA DINA GANDINI/CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE SIMONETTA TRAVERSARI

Via Carducci 3 53036 Poggibonsi (Si)

Superficie lorda, compresi terrazzini coperti ed esclusi i lastrici solari e cortili, 4.503 mq.

2) CENTRO "GERINI"

Piazza Gerini 1 53036 Poggibonsi (Si)

Superficie lorda attualmente destinata ad attività sociali 173 mq;

3) EDIFICIO "VIA PIAVE"

Via Piave 40 53036 Poggibonsi (Si)

Superficie lorda totale 1690 mq

4) EMPORIO DELLA SOLIDARIETÁ

Via Montenero 32 53036 Poggibonsi (SI)

Superficie lorda attualmente destinata a attività sociali 112 mq circa

5) EDIFICIO "IL BAGOLARO"

Via delle Fonti 5/7 53034 San Gimignano (SI)

- NCU del Comune di San Gimignano al foglio di mappa 156, particella 222
- NCU del Comune di San Gimignano al foglio di mappa 156, particella 873



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, initials 'AG' in the center, and a circular stamp at the bottom left.



agenzia entrate

Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL 5/1/18
AL N° 17 Spese 3
VERSATI EURO € 200

Maria Di Falco (*)
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale





COMUNE DI POGGIBONSI

(PROVINCIA DI SIENA)

SEGRETERIA, LEGALE E CONTENZIOSO

SCHEMA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONTRATTUALI

CONTRATTO CON	F.T.S.A.
OGGETTO CONTRATTO	Contratto di servizio tra la Fondazione ed i Comuni dell'Alta Valdelsa per la disciplina della gestione dei servizi sociali del territorio
SOMMA VERSATA	

1. IMPOSTA REGISTRO – F23	€.	200,00
2. IMPOSTA CATASTALE – F23	€.	
3. IMPOSTA IPOTECARIA – F23	€.	
4. BOLLI PER TRASCRIZIONE – F23	€.	
5. EMOLUMENTI PER TRASCRIZIONE – F23	€.	
6.	€.	
A) TOTALE F.23	€.	200,00
1. BOLLI PER TRASCRIZIONI - CONTANTI	€.	
2. EMOLUMENTI PER TRASCRIZIONI – CONTANTI	€.	
3. VOLTURE CATASTALI – CONTANTI	€.	
4. RIMBORSO SPESE COMPIMENTO ATTI - CONTANTI	€.	
5. SPESE RICERCHE IPOTECARIE – CONTANTI	€.	
6.	€.	
B) TOTALE CONTANTI SEGRETARIO	€.	
MARCHE DA BOLLO €16,00 X 16 C)	€.	256,00
MARCHE DA BOLLO €0,52, X D)	€.	

SOMME DA RIPARTIRE COME DIRITTI DI SEGRETERIA E)	€.	
DIRITTO FISSO E SCRITTURAZIONI (0,52 per ogni facciata)	€.	15,08
TOTALE SPESA ATTO (A+B+C+D+E)= SOMMA VERSATA	€.	471,08

Poggibonsi, 05/01/2018

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Eleonora Coppola)

